

REGOLAMENTO (CE) N. 563/2000 DELLA COMMISSIONE

del 15 marzo 2000

che modifica il regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio, per quanto riguarda i contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti originari del Marocco e che modifica il regolamento (CE) n. 934/95 del Consiglio, per quanto riguarda la sorveglianza statistica comunitaria nel quadro di quantitativi di riferimento per taluni prodotti originari del Marocco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio, del 25 luglio 1994, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti originari dell'Algeria, di Cipro, dell'Egitto, d'Israele, della Giordania, di Malta, del Marocco, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, della Tunisia e della Turchia, nonché modalità di proroga o di adattamento dei suddetti contingenti ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2530/1999 della Commissione ⁽²⁾, in particolare gli articoli 6 e 7,

visto il regolamento (CE) n. 934/95 del Consiglio, del 10 aprile 1995, che stabilisce i massimali tariffari e una sorveglianza statistica comunitaria nel quadro di quantitativi di riferimento per un certo numero di prodotti originari di Cipro, dell'Egitto, della Giordania, d'Israele, della Tunisia, della Siria, di Malta, del Marocco e della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 519/98 della Commissione ⁽⁴⁾, in particolare gli articoli 3 e 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo euro-mediterraneo che stabilisce un'associazione tra le Comunità europee e gli Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro ⁽⁵⁾, prevede che taluni prodotti originari del Marocco possono beneficiare, all'atto dell'importazione nella Comunità, di concessioni tariffarie nel quadro di contingenti tariffari comunitari o da sorveglianza comunitaria di quantitativi di riferimento.
- (2) Per alcuni prodotti l'accordo prevede che i volumi dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento vengono aumentati in quattro frazioni uguali pari al 3% di tali volumi di base previsti all'accordo, ogni anno, dal 1° gennaio 1997 al 1° gennaio 2000. A causa dell'entrata in vigore dell'accordo soltanto nel 2000, gli aumenti previsti dall'accordo nel 1997, 1998 e 1999 non hanno potuto essere effettuati e, di conseguenza, i volumi dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento indicati nel presente regolamento tengono conto di quattro aumenti.
- (3) I volumi dei nuovi contingenti tariffari e dei nuovi quantitativi di riferimento nonché dei contingenti tariffari e quantitativi di riferimento ampliati sono, per il primo

periodo di applicazione, calcolati proporzionalmente ai volumi indicati dal presente regolamento, prendendo in considerazione il periodo trascorso prima della data di applicazione del citato accordo.

- (4) Per l'applicazione delle concessioni previste dal citato accordo, è opportuno modificare il regolamento (CE) n. 1981/94 e il regolamento (CE) n. 934/95.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La tabella di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1981/94, relativa ai contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti originari del Marocco, è sostituita dalla tabella di cui all'allegato I del presente regolamento.

2. Per il periodo contingente in corso, i quantitativi che sono stati importati nel quadro dei contingenti tariffari aventi numero d'ordine 09.1105, 09.1107, 09.1115, 09.1119, 09.1122, 09.1123, 09.1124, 09.1127, 09.1131, 09.1133, 09.1135, 09.1136, 09.1137 e 09.1190 applicabili in virtù del regolamento (CE) n. 1981/94, sono presi in considerazione per l'imputazione dei contingenti tariffari rispettivi di cui all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

I quantitativi di riferimento per taluni prodotti originari del Marocco di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 934/95, sono sostituiti dai quantitativi di riferimento di cui all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Per il primo periodo di applicazione, i volumi dei nuovi contingenti tariffari e dei nuovi quantitativi di riferimento nonché dei contingenti tariffari e quantitativi di riferimento ampliati, sono calcolati proporzionalmente ai volumi indicati dal presente regolamento prendendo in considerazione il periodo trascorso prima della data di applicazione dell'accordo euro-mediterraneo che stabilisce un'associazione tra le Comunità europee e gli Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro.

⁽¹⁾ GU L 199 del 2.8.1994, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 306 dell'1.12.1999, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 96 del 28.4.1995, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU L 66 del 6.3.1998, pag. 3.

⁽⁵⁾ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.